

ALLEGATO A

BANDO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI SPORTELLI DEL CONSUMATORE PER L'ANNO 2010

1) PREMESSA

Per l'anno 2010 l'attività degli sportelli accreditati sarà finanziata con i fondi assegnati con d.m. 23/11/2008 per il periodo 1/1 – 31/8 (Euro 446.250,00) e con i fondi regionali per il periodo 1/9 – 31/12 (Euro 253.750,00), per un importo complessivo di Euro 700.000,00.

La concessione della parte di contributo finanziato da risorse regionali è subordinata alla loro disponibilità nel competente capitolo di spesa con l'approvazione della legge di bilancio per l'anno 2010.

2) DISLOCAZIONE DELLE SEDI E ORARIO DI APERTURA

La rete degli Sportelli del consumatore accreditati dalla Regione Piemonte per l'anno 2010 sarà composta da 25 punti così dislocati: Torino 6; Novara 3; Alessandria 2; Biella 2; Cuneo 2; Vercelli 2; Asti 1; Verbania 1; Ciriè 1; Pinerolo 1; Ivrea 1; Alba 1; Bra 1; Mondovì 1.

Gli Sportelli collocati a Torino dovranno garantire un orario minimo di apertura di 36 ore su cinque giorni alla settimana, quelli negli altri capoluoghi di provincia 22 ore sempre su cinque giorni alla settimana ed, infine, quelli collocati a Ciriè, Pinerolo, Ivrea, Alba, Bra e Mondovì 12 ore su tre giorni alla settimana.

3) CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I requisiti organizzativi e strutturali necessari per poter conseguire il contributo regionale sono i seguenti:

- 1) accesso ad Internet e ad una casella di posta elettronica intestata all'Associazione;
- 2) segreteria telefonica;
- 3) disponibilità, all'occorrenza, di un esperto legale e di un conciliatore;
- 4) identificazione di un responsabile di sportello ed individuazione dell'esperto legale e del conciliatore disponibile presso lo sportello;
- 5) gratuità delle prestazioni relative alle informazioni di primo impatto, comprese quelle rese, in sede di primo studio della controversia, dall'esperto legale e dal conciliatore presente in sede o resosi disponibile su iniziativa del responsabile dello sportello;
- 6) esclusività di uso della postazione con divieto di uso promiscuo con altre attività, siano esse professionali o di altre associazioni; la distinzione deve essere percepibile dal consumatore;
- 7) esposizione, fuori dall'ufficio, di una targa che identifichi lo Sportello del consumatore e che risulti idonea, di per sé sola o insieme ad altre indicazioni, a rendere immediatamente percepibile da parte del consumatore l'esistenza dello Sportello nello stabile in cui è ubicato;
- 8) regolare e tempestiva compilazione della modulistica (fornita dalla Regione) volta all'accertamento del livello quali – quantitativo del servizio prestato dallo Sportello.

4) COPERTURA FINANZIARIA

Ad ognuno dei 6 sportelli collocati a Torino viene concesso un contributo massimo di Euro 47.500,00 (fondi statali: Euro 30.000,00, fondi regionali: Euro 17.500,00), a ciascuno dei 13 sportelli collocati negli altri capoluoghi di provincia un contributo massimo di Euro 25.000,00 (fondi statali: Euro 16.000,00, fondi regionali: Euro 9.000,00) ed, infine, ai restanti 6 sportelli un contributo massimo, ciascuno, di Euro 15.000,00 (fondi statali: Euro 9.500,00, fondi regionali: Euro 5.500,00).

5) LIMITI DI ACCREDITAMENTO

Non possono essere accreditati, per ciascuna Associazione, più di 6 sportelli a livello regionale né più di 1 in ciascuna sede territoriale. I limiti operano sia nel caso di istanze a titolo individuale sia nel caso di istanze presentate in forma associata ed in questa ipotesi sia rispetto al mandante che al mandatario.

6) SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE LA DOMANDA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Possono presentare domanda di contributo le Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo regionale previsto dalla L.R. 21/1985 s.m.i.

Le domande devono essere presentate personalmente (alla Regione Piemonte - Direzione Commercio Sicurezza e Polizia locale – Settore Programmazione della rete distributiva dei carburanti - Tutela e difesa dei consumatori e degli utenti, via Avogadro 30 – 10121 Torino – dalle ore 9,30 alle ore 12,30 nei giorni dal lunedì al venerdì) **entro e non oltre il 30 novembre 2009**.

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere formulata, a pena di inammissibilità, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'amministrazione regionale e deve contenere:

- a) l'indicazione del comune nel cui territorio ha sede lo sportello per il quale l'associazione intende chiedere il contributo. In caso di richiesta di contributo per più sportelli l'associazione dovrà compilare una domanda per ogni sede territoriale, indicando l'ordine di preferenza tra gli sportelli per i quali viene fatta richiesta di contributo;
- b) le caratteristiche organizzative e strutturali del servizio offerto e l'impegno al rispetto dei requisiti richiesti dal paragrafo 3) del presente bando;
- c) l'indicazione dell'eventuale apporto finanziario aggiuntivo a quello regionale (pari ad almeno il 20% della spesa ammissibile per quel singolo sportello) garantito da un Ente locale, da comprovare con presentazione di conforme dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente locale;
- d) l'indicazione dell'associazione con cui, eventualmente, lo sportello verrà gestito in forma associata. A tal fine l'associazione richiedente dovrà allegare il mandato irrevocabile sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione cogente da cui risulti che la domanda di contributo viene presentata anche in nome e per conto di essa. Nel mandato deve risultare l'impegno dell'associazione mandante di mettere a disposizione per l'attività sportellistica proprio personale per un numero di ore pari ad almeno un terzo dell'orario settimanale dello sportello.

7) CRITERIO DI SCELTA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

In caso di domande di contributo ammissibili eccedenti il numero degli sportelli da accreditare in ogni singola sede territoriale, il criterio per la scelta dell'Associazione beneficiaria tiene conto:

- dell'anzianità di finanziamento, negli ultimi cinque anni, da parte della Regione, dell'attività sportellistica svolta dall'Associazione richiedente nel Comune sede dello sportello da accreditare (1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 4 punti);
- dell'impegno all'apertura al pubblico dello sportello al sabato per almeno 3 ore (1 punto per almeno due sabati di apertura mensile);
- dell'attività svolta dall'Associazione richiedente nel Comune sede dello sportello da accreditare (da 0 a 5 punti), nell'anno 2009 (dall'1/1 al 31/10), misurata secondo i dati contenuti nei reports inviati ogni trimestre dalle associazioni agli uffici regionali. Nel caso in cui un'associazione abbia gestito più sportelli nel medesimo comune si terrà conto della somma dei volumi di attività degli sportelli medesimi. Nel caso di gestione associata dello sportello l'attività svolta verrà conteggiata ripartendola tra le associazioni gerenti proporzionalmente al loro apporto nella gestione. Nel caso di domanda di accreditamento in forma associata si terrà conto della somma dei volumi di attività svolta dalle associazioni cogenti nel comune di riferimento.

Per l'accREDITAMENTO dello sportello di Bra l'anzianità di finanziamento e l'attività svolta verranno valutati su base provinciale, con riferimento alla provincia di Cuneo.

A parità di punteggio verrà data priorità alla gestione associata ovvero all'eventuale supporto finanziario (pari almeno al 20% della spesa ammissibile) garantito da un Ente locale.

In caso di ulteriore parità verrà data precedenza all'Associazione con il maggior numero di iscritti nella provincia interessata.

L'attribuzione del punteggio concernente l'attività svolta discende dalla collocazione del dato relativo in una delle fasce rappresentative delle dimensioni quantitative dell'attività così articolate:

viene individuato un valore soglia (al di sotto del quale non viene attribuito alcun punteggio) costituito dalla media delle pratiche svolte nel comune in cui si trova lo sportello per cui viene richiesto l'accreditamento diminuita del 25%. La media viene calcolata sommando le pratiche svolte negli sportelli sottoposti a monitoraggio e dividendo tale somma per il numero degli Sportelli dal 1/1 al 31/10/2009 e dividendo poi tale somma per il numero degli sportelli monitorati.

Per individuare gli altri scaglioni il valore soglia (X) viene progressivamente aumentato del 20% così da ottenere cinque fasce entro cui collocare il volume dell'attività sportellistica effettivamente svolta.

Pertanto i punti per la valutazione dell'attività svolta vengono così attribuiti:

- 0 punti: < X
- 1° fascia, 1 punto: $\leq X + 20\%$
- 2° fascia, 2 punti: $\leq X + 40\%$
- 3° fascia, 3 punti: $\leq X + 60\%$
- 4° fascia, 4 punti: $\leq X + 80\%$
- 5° fascia, 5 punti: $> X + 80\%$

Nel caso in cui nel comune dove ha sede lo sportello da accreditare l'attività sportellistica monitorata nel 2009 sia imputabile ad un unico sportello, il calcolo della media sarà fatto a livello provinciale.

8) SPESE AMMISSIBILI

Il contributo assegnato dalla Regione, ferma restando l'invalicabilità degli importi massimi di cui al precedente paragrafo 4), sarà in misura pari all'80% della spesa ammissibile, eccezion fatta per il caso di gestione associata da parte di due Associazioni, laddove la percentuale di contributo concedibile sarà del 90%.

La spesa ammissibile è definita e disciplinata dall'art. 7 del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico n. 808 del 26/01/2009.

Per il periodo 1/1 – 31/8 le spese ammissibili devono essere sostenute dal 1° gennaio 2010 al 31 agosto 2010.

Per il periodo 1/9 – 31/12 le spese ammissibili devono essere sostenute dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2010.

In ogni caso le spese sostenute, per essere ammissibili, devono essere direttamente imputabili alla gestione dello sportello.

9) SPESE GENERALI

Per il periodo 1/1 – 31/8 le spese generali sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendiconto nella misura del 15% del totale delle spese ammissibili (art. 7 del decreto direttoriale n. 808 del 26/01/2009).

Per il periodo 1/9 – 31/12 le spese generali sono riconosciute, previa rendicontazione da parte delle Associazioni, nella medesima percentuale (80% o 90%, a seconda dei casi) delle altre spese ammissibili.

Le risorse regionali copriranno altresì, previa rendicontazione da parte delle Associazioni, le spese generali sostenute nel periodo 1/1 – 31/8 nella misura della differenza tra la percentuale massima (80% o 90%, a seconda dei casi) e la percentuale riconosciuta ai sensi dell'art. 7 del decreto direttoriale n. 808 del 26/01/2009 (15%).

10) GESTIONE DEI RESIDUI DI SPESA

Nel caso si verifichi, per effetto del mancato accreditamento di tutti gli Sportelli previsti, di insufficiente rendicontazione o di revoca del contributo concesso, una disponibilità di risorse aggiuntive sui fondi statali, queste verranno assegnate alle Associazioni titolari di sportelli accreditati la cui attività, svolta nel primo semestre del 2010, si collochi nella 5° fascia di cui al punto 7).

I residui complessivi di spesa saranno divisi per il numero di Sportelli collocati nella 5° fascia. Le quote così ottenute saranno assegnate alle Associazioni titolari di questi Sportelli.

Nel caso di mancanza di Sportelli del consumatore collocati in 5° fascia la redistribuzione dei residui verrà effettuata, con le medesime modalità sopradescritte, con riferimento agli Sportelli collocati nella 4° fascia.

La cancellazione dall'Albo regionale, di cui alla L.R. 21/1985 s.m.i., comporta la revoca dell'assegnazione del contributo.

Per quanto attiene alla redistribuzione dei residui di spesa riguardanti i fondi regionali si provvederà con successivo atto, fatto salvo quanto disposto al punto 1).

11) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

La rendicontazione delle spese sostenute che attengono al periodo di attività degli Sportelli finanziato con i fondi del Ministero dello sviluppo economico (dal 1° gennaio al 31 agosto 2010) dovrà pervenire al Settore Programmazione della rete distributiva dei carburanti – Tutela e difesa dei consumatori e degli utenti entro e non oltre il 15 settembre 2010, mediante l'utilizzo del modulo che verrà approvato con successivo atto. Le Associazioni, anche partner, devono rendicontare le spese sostenute tramite presentazione di idonea documentazione giustificativa, vale a dire con presentazione in copia dei documenti giustificativi riportanti la dicitura richiesta dall'art. 7 del decreto direttoriale n. 808 del 26/01/2009.

Qualora la realizzazione del progetto comporti la produzione di materiale informativo e/o documentale le Associazioni acconsentono a che l'Amministrazione regionale possa procedere alla sua pubblicazione e/o diffusione.

Tutti i materiali prodotti e le attrezzature acquistate dalle Associazioni dovranno recare le diciture richieste dall'art. 7 del decreto direttoriale n. 808 del 26/01/2009, a pena di non ammissibilità delle spese sostenute per la loro realizzazione e il loro acquisto.

L'Associazione proponente deve inoltre documentare l'apporto finanziario fornito dai soggetti partner che non sono Associazioni dei consumatori.

12) TERMINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il termine per la conclusione del procedimento viene individuato nel 15 dicembre 2009.

Il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Corgnati, dirigente preposto al Settore Programmazione della rete distributiva dei carburanti - Tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito della procedura selettiva sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità e attività connesse allo svolgimento della procedura medesima, ivi inclusi la realizzazione di eventi di presentazione dei risultati e la diffusione per fini istituzionali della Regione Piemonte, ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge.

I soggetti partecipanti alla presente procedura avranno facoltà di esercitare, relativamente all'esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Piemonte, con sede a Torino, piazza Castello 165. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente responsabile del Settore Programmazione della rete distributiva dei carburanti – Tutela e difesa dei consumatori e degli utenti il quale assume anche la veste di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L.R. 7/2005.